

Prot. 136356/RU

Roma, 6 maggio 2021

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Autorizzazione all'esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive finalizzate alla loro fabbricazione. *Regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione del 05 maggio 2021.*

In considerazione dell'andamento della pandemia da COVID-19 che, nonostante l'accelerazione delle vaccinazioni in tutta l'UE, resta allarmante e richiede dunque il mantenimento delle misure introdotte e consolidate con i Regolamenti di Esecuzione (UE) n.2021/111 del 30 gennaio 2021, n.2021/442 del 11 marzo 2021 e n.2021/521 del 24 marzo 2021, volte a prevenire carenze e ritardi nella fornitura di vaccini mediante l'obbligo di produrre una preventiva autorizzazione all'esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive finalizzate alla fabbricazione degli stessi, la Commissione europea, alla scadenza della vigenza del citato Regolamento n.2021/521 ha emanato il Regolamento di Esecuzione (UE) n.734 del 05 maggio 2021.

Con il suddetto Regolamento viene estesa la validità delle misure di cui al Regolamento n.2021/521 fino al 30 giugno 2021 e vengono introdotti nuovi paesi (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) tra i casi di esclusione dall'obbligo dell'adempimento autorizzativo in questione, come disposto con Determinazione Direttoriale prot. n. 136360/RU del 06/05/2021.

In particolare, dunque, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione n.2021/734, i casi di non sottoposizione ad autorizzazione sono i seguenti:

1. le esportazioni dirette verso:
  - Andorra, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla;
  - i Paesi a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC<sup>[1]</sup>
  - le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite il COVAX, l'Unicef e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX;
2. le esportazioni che ricadano in uno dei seguenti casi:
  - acquistate dagli Stati membri nell'ambito degli APA conclusi dall'Unione e donate o rivendute a un paese terzo;
  - effettuate nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;

---

<sup>[1]</sup><https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc>

- verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS<sup>[2]</sup>.

Si sottolinea che le istruzioni fornite con informativa prot. n. 109516/RU del 14/04/2021, anche inerenti alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in parola, restano valide.

Marcello Minenna

---

<sup>[2]</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare). Per tali esportazioni la dichiarazione fornisce le informazioni sulla piattaforma continentale o sulla zona economica esclusiva dello Stato membro dove le merci oggetto del presente regolamento devono essere trasportate utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.